



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Ai Rettori delle Università Italiane
 Al Presidente del C.U.N.
 Al Presidente della C.R.U.I.
 Al Presidente dell'A.N.V.U.R.
 Al Presidente del C.N.S.U.
 Al Direttore del CINECA
 LORO SEDI

OGGETTO: Attuazione Decreto Ministeriale n. 133/2021 recante la modifica delle Linee guida allegate al D.M. n. 386/2007 – Flessibilità dei corsi di studio.

Si fa presente che sul sito internet del Ministero www.mur.gov.it, nell'Area tematica “Università – Offerta Formativa – Accredimento Lauree e Lauree Magistrali”, è pubblicato il **Decreto Ministeriale 3 febbraio 2021**, prot. n. **133** (registrato dalla Corte dei Conti e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).

Con tale Decreto si è provveduto ad intervenire con una parziale modifica del D.M. n. 386 del 26 luglio 2007 (pubblicato su G.U. n. 246 del 22 ottobre 2017; SO n. 212), relativo alle Linee guida per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio nelle classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale, in attuazione del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 (Regolamento sull'autonomia didattica dell'Ateneo).

Ciò con la finalità di consentire una “maggiore flessibilità” dei percorsi di studio per quanto attiene alle attività formative affini o integrative. Si evidenziano di seguito le principali novità contenute nel provvedimento:

- a) ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, i settori scientifico-disciplinari relativi alle attività affini e integrative non dovranno essere più riportati nella parte del regolamento didattico d'Ateneo relativa agli ordinamenti didattici (RAD) ai fini della approvazione ministeriale, sentito il CUN. Tali attività saranno definite in autonomia dagli Atenei nel regolamento didattico del corso “*in coerenza con gli obiettivi del percorso formativo*”;
- b) l'Ateneo, secondo quanto previsto dal medesimo art. 1, comma 1, continua a dover riportare nell'ordinamento didattico “*esclusivamente (...) i CFU complessivamente assegnati*” alle attività affini e integrative;
- c) secondo quanto poi indicato all'art. 1, comma 2, le attività affini e integrative potranno afferire a settori diversi da quelli previsti come di base e caratterizzanti per la relativa Classe, purché le stesse “*assicurino una formazione multi e inter-disciplinare dello studente*”. Resta ferma la possibilità per l'Ateneo, stante la sua autonomia nella definizione delle attività affini e integrative di cui al citato comma 1, di prendere in considerazione in tale ambito anche settori di base e caratterizzanti, se questo consente un migliore conseguimento degli obiettivi formativi del Corso;
- d) la tipologia delle attività formative affini e integrative (corsi di insegnamento, laboratori, esercitazioni, seminari o altre attività) è scelta in autonomia dagli Atenei purché, come indicato all'art. 1, comma 3, tali attività siano “*finalizzate all'acquisizione di conoscenze e abilità funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale identificato dal corso di studio*”.

1

Il Responsabile del procedimento: il Dirigente Dott. Angelo Siddi (art. 11, co. 1, d.P.C.M. 164/2020)

Ex DGSINFS Ufficio 6° “Offerta formativa universitaria, dottorati di ricerca, esami di stato e professioni”

Via Michele Carcani, 61 – 00153 ROMA

E-Mail: dgsinfs.ufficio6@miur.it - PEC: dgsinfs@postacert.istruzione.it



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Circa i tempi di applicazione del presente Decreto, si fa presente che l'iter per la definizione dei RAD dell'offerta formativa in corso sarà ultimato secondo le procedure *ante* D.M. n. 133/2021.

Gli Atenei che intendano avvalersi già per l'a.a. 2021/2022 della maggiore flessibilità introdotta con il D.M. n. 133/2021 possono in ogni caso prevedere, nei Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio, settori scientifico disciplinari diversi da quelli indicati nel RAD. In tal caso le Università dovranno, pertanto, indicare nella SUA-CdS (sezioni della didattica programmata ed erogata) anche tali settori, unitamente alle relative attività formative e alla docenza, nel rispetto dei termini indicati dal DDG del 23 ottobre 2020.

Per l'a.a. 2022/2023 si provvederà al conseguente adeguamento della sezione RAD della banca dati SUA-CdS.

In particolare, ai fini dell'istituzione di nuovi Corsi, gli Atenei non dovranno più riportare nel RAD i settori scientifico disciplinari delle attività affini e integrative, dovendo semplicemente fornire – unitamente all'indicazione del numero totale dei C.F.U. – una descrizione sintetica di tali attività, tenuto conto di quanto richiamato ai sopraindicati punti da a) a d).

Tale descrizione sarà utile ai fini della valutazione della coerenza degli obiettivi formativi e dell'approvazione dell'ordinamento didattico del nuovo corso.

Con riferimento ai Corsi già istituiti e accreditati, secondo quanto indicato dall'art. 2, comma 1, del D.M. in oggetto, gli Atenei potranno procedere a eliminare i SSD riportati nell'ambito delle attività affini e integrative, sostituendoli però con la descrizione sintetica di tali attività.

Tale modifica non sarà oggetto di approvazione ministeriale, che si renderà invece necessaria qualora si intervenga sul numero totale di crediti di tali attività o qualora si intenda eventualmente modificare gli obiettivi formativi del Corso attraverso una modifica delle attività affini e integrative stesse.

LA DIRETTRICE GENERALE

dott.ssa Marcella Gargano

(art. 11, co. 1, d.P.C.M. 164/2020)¹

¹ *Incarico di Direttore Generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio.*